



Bruxelles, 21 marzo 2018

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA SANITÀ DELLE PIANTE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato<sup>1</sup> preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")<sup>2</sup>. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"<sup>3</sup>.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione degli operatori attivi nella produzione e negli scambi dei vegetali, dei prodotti vegetali e di altri oggetti contemplati dalla normativa fitosanitaria dell'Unione ("oggetti correlati") sulle ripercussioni giuridiche che occorrerà tenere presenti quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, la normativa fitosanitaria dell'Unione nel settore degli scambi intra-unionali di vegetali, prodotti vegetali e oggetti correlati non si applicherà più al Regno Unito dalla data del recesso<sup>4</sup>. Le conseguenze giuridiche illustrate di seguito derivano dalla normativa fitosanitaria dell'Unione per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli

---

<sup>1</sup> I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

<sup>3</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>4</sup> Il presente avviso non concerne le norme unionali relative al materiale riproduttivo vegetale (che sono oggetto dell'*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della commercializzazione delle sementi e di altro materiale riproduttivo vegetale*, del 23 gennaio 2018) né la privativa per ritrovati vegetali (che è oggetto dell'*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della privativa unionale per ritrovati vegetali*, del 23 gennaio 2018).

oggetti correlati provenienti da paesi terzi e immessi sul mercato dell'Unione a 27<sup>5</sup> a decorrere dalla data del recesso (vale a dire importati)<sup>6</sup>.

Il presente avviso riguarda anche i vegetali, i prodotti vegetali e gli oggetti correlati provenienti dalle isole Normanne e dall'Isola di Man<sup>7</sup>.

## **1. INTRODUZIONE NELL'UNIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI O OGGETTI CORRELATI**

A norma dell'articolo 4 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio<sup>8</sup>, è vietata l'introduzione nell'Unione di taluni vegetali, prodotti vegetali e oggetti correlati elencati nell'allegato III, parti A e B, della direttiva 2000/29/CE.

A norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/29/CE, taluni vegetali, prodotti vegetali e oggetti correlati elencati nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE possono essere introdotti nell'Unione solo qualora soddisfino i requisiti particolari contemplati in tale parte.

A decorrere dalla data del recesso l'introduzione nell'Unione a 27 di vegetali, prodotti vegetali e oggetti correlati dal Regno Unito sarà disciplinata da tale direttiva. Ciò vale in particolare per l'introduzione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno: tale imballaggio, che sia o meno utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, deve essere conforme ai requisiti di trattamento e marchiatura stabiliti dalla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 ("ISPM n. 15")<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Il presente avviso non concerne le norme unionali relative ai piccoli quantitativi di vegetali e prodotti vegetali che accompagnano i viaggiatori.

<sup>6</sup> Per quanto riguarda le merci, compresi i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, immesse sul mercato dell'Unione *prima* della data del recesso, l'Unione si adopera per stabilire soluzioni nell'accordo di recesso, d'intesa con il Regno Unito. I principi fondamentali della posizione dell'Unione relativa alle merci, compresi i vegetali, immesse sul mercato a norma del diritto dell'Unione prima della data del recesso sono disponibili al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date-it>. Si segnala che i principi fondamentali della posizione dell'Unione relativa alle merci si basano su un'unica definizione di "immissione sul mercato" ("prima messa a disposizione sul mercato").

<sup>7</sup> Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

<sup>8</sup> Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Il 14 dicembre 2019 tale direttiva sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

<sup>9</sup> Allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.

## 2. CONTROLLI UFFICIALI SULLE IMPORTAZIONI DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI O OGGETTI CORRELATI

A norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE, i vegetali, i prodotti vegetali o gli oggetti correlati di cui nell'allegato V, parte B, di tale direttiva introdotti nell'Unione devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario. Conformemente all'articolo 13 *bis*, ciascuno di tali prodotti deve essere soggetto a un minuzioso controllo documentale, di identità e materiale. Per determinate categorie di vegetali l'articolo 13 *bis* dispone inoltre che i controlli di identità e i controlli materiali possano essere effettuati con intensità ridotta, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione<sup>10</sup>.

A decorrere dal 14 dicembre 2019 tali prodotti saranno soggetti ai controlli all'importazione previsti dagli articoli da 44 a 64 del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali<sup>11</sup>, che sostituirà le corrispondenti norme della direttiva 2000/29/CE.

Si informano i privati che le condizioni specifiche relative agli spostamenti e all'importazione dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli oggetti correlati cui si applicano le disposizioni fitosanitarie del diritto dell'Unione sono periodicamente aggiornate. Il relativo sito web della Commissione ([https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_health\\_biosecurity\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity_en)) riporta informazioni generali sulla normativa fitosanitaria dell'Unione per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o gli oggetti correlati importati. Se necessario, le pagine pertinenti saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

---

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 6).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).